

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3665-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18,
recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario
secondo equità

Presentato il 10 febbraio 2003

(Relatore: **VITALI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 6 marzo 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire favorevolmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3665,

rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

ritiene peraltro che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3665 recante conversione in legge del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia « giurisdizione e norme processuali » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), demanda alla competenza legislativa dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione,

al fine di garantire il principio della certezza del diritto che appare tra l'altro strumentale in questo particolare caso all'attuazione del diritto alla difesa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in maniera più puntuale, all'articolo 1, capoverso, del decreto-legge in esame, quali cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile dovranno essere decise dal giudice di pace secondo equità.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3665, di conversione di legge del decreto-legge n. 18 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità;

rilevata la necessità di contemperare l'esigenza di ancorare a precisi parametri giuridici il giudizio dei giudici di pace e di consentire un reale controllo della Cassazione sull'esatta ed uniforme applicazione della norma con l'opportunità di assicurare comunque un'adeguata e pronta tutela dei consumatori nei loro rapporti con le imprese di assicurazione;

valutata positivamente la scelta, operata dalla Commissione di merito, di precisare che le disposizioni del decreto-legge si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dalla data di entrata in vigore del decreto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della previsione dell'articolo 1 secondo cui l'esclusione dal giudizio secondo equità è circoscritta alle ipotesi nelle quali siano stati lesi i diritti di una pluralità indeterminata di consumatori ed utenti, in quanto l'effettività della lesione non può essere valutata preventivamente ma costituisce essa stessa oggetto del giudizio.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo risultante dagli emendamenti approvati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio secondo equità (C. 3665 Governo),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, dopo le parole: « codice civile » sono aggiunte le seguenti: « quando siano stati lesi i diritti di una pluralità indeterminata di consumatori e di utenti ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis.* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

ART. 1-*ter.* — 1. Al comma 4 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" è sostituita dalla seguente: "1.100" ».

Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. *Identico:*

« Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile **quando siano stati lesi i diritti di una pluralità indeterminata di consumatori e di utenti** ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 1-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

ARTICOLO 1-ter.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: « 1.033 » è sostituita dalla seguente: « 1.100 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0041440